

testo vigente	nuovo testo
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p><del>Il capitale sociale interamente versato è di Euro 217.213.868,76 (duecentodiciassettemilioniduecentotredicimilaottocentosessantotto virgola settantasei) ed è rappresentato da n. 42.095.711 (quarantadue milioni novantacinquemilasettecentoundici) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.</del></p> <p>Ogni aumento di capitale sociale, da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme di legge.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.</p> <p>Alle azioni della Società si applica la disciplina del codice civile, nonché quella del titolo II, capo III del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385.</p> <p>Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> <p>Il capitale sociale interamente versato è di Euro 217.213.868,76 (duecentodiciassettemilioniduecentotredicimilaottocentosessantotto virgola settantasei) 311.365.841,94 (trecentoundicimilionitrecentosessantacinquemilaottocentoquarantuno virgola novantaquattro) ed è rappresentato da n. 42.095.711 (quarantadue milioni novantacinquemilasettecentoundici) 1.153.206,822 (unmiliardocentocinquantatremilioniduecentoseimil aottocentoventidue) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) 0,27 (zero virgola ventisette) cadauna.</p> <p>Ogni aumento di capitale sociale, da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme di legge.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.</p> <p>Alle azioni della Società si applica la disciplina del codice civile, nonché quella del titolo II, capo III del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385.</p> <p>Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi complessivi Euro 56.759.908,95 (cinquantaseimilionisettecentocinquantanovemilano vecentootto virgola novantacinque), condizionatamente all'esecuzione della proposta di aumento di capitale sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea del 30 luglio 2015, mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie da nominali Euro 0,27 (zero virgola ventisette) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei warrant la cui emissione gratuita è stata deliberata dalla medesima assemblea straordinaria della Società in data 30 luglio 2015, condizionatamente all'esecuzione della proposta di aumento di capitale sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea del 30 luglio 2015. Le nuove azioni saranno assegnate nel rapporto di 1 (una) in ragione di ogni 1 (uno) warrant esercitato, a far data dal 1 luglio 2018, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2018, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.</p>

## 8.2 Ulteriori modifiche statutarie

Al contempo, è stato richiesto dal FITD di procedere a modifiche statutarie essenziali al fine di assicurare immediatamente una corretta governance della Società.

Queste modifiche, seppure esigue, risultano tuttavia incidere su diversi articoli dello Statuto rispetto ai quali si propongono anche taluni aggiornamenti necessari alla luce delle intervenute modifiche della relativa normativa primaria e secondaria.

Conseguentemente, contestualmente agli interventi sul capitale sopra descritti si propone all'Assemblea l'assunzione delle seguenti, ulteriori deliberazioni: proposta di modifica degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 dello Statuto sociale, nei sensi di seguito riportati.

testo vigente	nuovo testo
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di undici per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.; tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri 4 e 8 di ciascuna lista.</p> <p>I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da <u>un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 911</u> (noveundici) membri, <u>secondo quanto stabilito dall'Assemblea</u>, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di <u>noveundici</u> per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.; tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri <u>34</u> e <u>68</u> di ciascuna lista.</p> <p>I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna</p>

<p>indicati dal suddetto regolamento.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;</li> <li>(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";</li> <li>(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;</li> <li>(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente</li> </ul>	<p>lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno <del>60</del><sup>30</sup> (trenta) giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;</li> <li>(ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";</li> <li>(iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;</li> <li>(iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale</li> </ul>
--	---

esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

- (a) nel caso di presentazione di due o più liste:

---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti nove Amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 4 e 8 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;

---(ii) i restanti due Amministratori saranno tratti dalle successive liste, le quali non dovranno essere collegate, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.

---(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino ad undici (i "Quozienti");

---(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;

---(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i due candidati che avranno ottenuto i Quozienti più

dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;

- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

- (a) nel caso di presentazione di due o più liste:

---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti ~~nove~~ Amministratori in numero pari al numero di Amministratori stabilito dall'Assemblea meno uno, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 34 e 68 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;

---(ii) il restante Amministratore è tratto dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale i restanti due Amministratori saranno tratti dalle successive liste, le quali candidati sono elencati in tale lista, la quale non dovranno ~~dovrà~~ essere collegate ~~collegata~~, neppure indirettamente, con i coloro ~~coloro~~ che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. ~~Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.~~

~~---(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino ad undici (i "Quozienti");~~

<p>elevati;</p> <p>---(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.</p> <p>(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p><del>---(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;</del></p> <p><del>---(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i due candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;</del></p> <p><del>---(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.</del></p> <p>(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p><a href="#">Gli Amministratori possono essere revocati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.</a></p>
<p align="center"><b>Articolo 15</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o ne</p>	<p align="center"><b>Articolo 15</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o ne</p>

<p>venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.</p> <p>Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi mediante telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà inviarsi almeno un giorno intero prima via telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse purché comportino la certezza della ricezione da parte del destinatario.</p> <p>In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. Spetta in tal caso al Presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società.</p> <p>Il Segretario, ovvero il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dallo stesso segretario.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali sia dell'Assemblea, che del Consiglio e del Comitato Esecutivo, come pure di ogni altro atto e documento sociale, restano accertati come conformi all'originale, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione, e fanno prova legale ovunque siano prodotti.</p>	<p>venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.</p> <p>Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi mediante telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà inviarsi almeno un giorno intero prima via telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse purché comportino la certezza della ricezione da parte del destinatario.</p> <p>In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. Spetta in tal caso al Presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.</p> <p>Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e propositive, <u>se nominato</u>, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto tra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società.</p> <p>Il Segretario, ovvero il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dallo stesso segretario.</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali sia dell'Assemblea, che del Consiglio e del Comitato Esecutivo, <u>se istituito</u>, come pure di ogni altro atto e documento sociale, restano accertati come conformi all'originale, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione, e fanno prova legale ovunque siano prodotti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p>Salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p>Salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento</p>

<p>audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in persona o intervenuti a distanza). Per la nomina del Presidente, del vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, e del Direttore Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.</p>	<p>audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in persona o intervenuti a distanza). Per la nomina del Presidente, del vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, <a href="#">dell'Amministratore Delegato</a> e del Direttore Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;</li> <li>- la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;</li> <li>- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;</li> <li>- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;</li> <li>- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;</li> <li>- la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.</p> <p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;</a></li> <li>- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;</li> <li>- la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;</li> <li>- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;</li> <li>- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;</li> <li>- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali</li> </ul>

<p>del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;</li> <li>- l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;</li> <li>- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;</li> <li>- gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo e/o al Direttore Generale.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.</p> <p>In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p> <p>Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.</p> <p>Nelle materie di cui al precedente quinto comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e</p>	<p>membri esterni alla Società;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nomina e la revoca <a href="#">dell'Amministratore Delegato o</a> del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta <a href="#">dell'Amministratore Delegato o</a> del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;</li> <li>- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna, <del>e</del> di conformità <a href="#">e di controllo dei rischi</a>, sentito il parere del Collegio Sindacale <a href="#">nonché la nomina dei responsabili delle funzioni che le disposizioni delle Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica</a>;</li> <li>- l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;</li> <li>- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;</li> <li>- gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo <a href="#">o all'Amministratore Delegato</a> e/o al Direttore Generale <a href="#">se nominato</a>.</li> </ul> <p><a href="#">È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative con l'obbligo di riferirne all'assemblea nella prima riunione successiva</a></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo <a href="#">o, alternativamente, ad un Amministratore Delegato</a> determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Comitato Esecutivo <a href="#">o l'Amministratore Delegato</a> riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo</p>
--	---

<p>d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p> <p>In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p>	<p>Le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.</p> <p>In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, <u>all'Amministratore Delegato</u>, al Direttore Generale <u>se nominati</u>, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p> <p>Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.</p> <p><del>Nei casi di cui al precedente quinto comma, possono essere conferite deleghe al assoluta ed improrogabile urgenza il</del> <u>Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ove questi siano impossibilitati a riunirsi.</u> Le decisioni <del>così</del> <u>assunte devono essere</u> <del>sono</del> portate a conoscenza <del>del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua</del> <u>dei competenti organi nella loro</u> prima riunione <del>successiva.</del></p> <p>In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</p> <p>Il Comitato Esecutivo può essere composto da tre a cinque componenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, ed al Vice Presidente.</p> <p>Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso e anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo con le modalità di cui al precedente articolo 16; il Comitato si riunisce secondo i tempi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p><del>Il</del> <u>Qualora non nomini un Amministratore Delegato,</u> <del>il</del> <u>il</u> Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni, <del>e</del> le modalità di funzionamento.</p> <p><u>Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre a cinque membri, dei quali almeno uno indipendente. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo; può tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.</u></p> <p><del>Il Comitato Esecutivo può essere composto da tre a cinque componenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, ed</del></p>

e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.

~~al Vice-Presidente.~~

Il Comitato Esecutivo nomina al suo interno un Presidente ed è da quest'è convocato ~~dal Presidente~~, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso ~~e anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo con le modalità di cui al precedente articolo 16~~; il Comitato si riunisce secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo con le modalità di cui al precedente articolo 16.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive e propositive, se nominato, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.

#### **Articolo 21**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.

Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società

#### **Articolo 21**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.

Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno ~~60~~30 (trenta) giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società

fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
- (iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.

fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
- (iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (a) nel caso di presentazione di due o più liste:
- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;
  - (ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
  - (iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.
  - (iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;
  - (v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;
  - (vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- (b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.
- (c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista,

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- (a) nel caso di presentazione di due o più liste:
- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;
  - (ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
  - (iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.
  - (iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;
  - (v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;
  - (vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- (b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.
- (c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista,

<p>l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.</p> <p>Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.</p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.</p> <p>Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.</p>	<p>l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.</p> <p>Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali; <del>è</del> sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; <u>sull'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi.</u></p> <p><del>E</del>-esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge <u>nonché dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza.</u></p> <p>Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.</p> <p>Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e <del>può</del> <del>richiedere</del> l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività</p>
--	--

	<p>svolte.</p> <p><u>I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria in presenza di giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.</u></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p>La direzione della Società fa capo al Direttore Generale, coadiuvato dai Vice Direttori Generali e dagli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.</p> <p>In particolare, il Direttore Generale:</p> <p>a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; dispone di trasferimenti e promozioni - salvo quanto previsto al superiore art. 17 - e propone gli altri provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli;</p> <p>b) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;</p> <p>c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;</p> <p>d) sottopone con proprio parere ai competenti organi deliberanti tutti gli atti ed affari - compresa l'erogazione del credito - debitamente istruiti;</p> <p>e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Società, le girate, appone quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private. Tali funzioni possono essere dal Direttore Generale delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società da lui designati;</p> <p>f) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione nomina alternativamente un Amministratore Delegato o un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, dovrà comunque possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di banche.</u></p> <p>La direzione della Società fa capo al Direttore Generale <u>o all'Amministratore Delegato</u>, coadiuvato dai Vice Direttori Generali e dagli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p><del>Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, o l'Amministratore Delegato</del> esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.</p> <p>In particolare, <del>il Direttore Generale:</del></p> <p>a) <del>provvede all'organizzazione dei servizi ed è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società e determina le attribuzioni e;</del> <u>propone le assunzioni, le nomine, le promozioni ed il trattamento economico del personale, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo; propone e prende provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della normativa vigente; dispone</u> la destinazione del personale <del>in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; dispone di ed i</del> trasferimenti <del>e promozioni dello stesso,</del> salvo quanto previsto al superiore art. 17 <del>e propone gli altri provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli</del> <u>17</u>;</p> <p>b) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;</p> <p>c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla</p>

<p>annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinuncia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>g) dispone atti conservatori a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero, qualora siano più di uno, da quello tra i Vice Direttori Generali designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche dei Vice Direttori Generali, dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p> <p>Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni ai Vice Direttori Generali.</p>	<p>gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;</p> <p>d) sottopone con proprio parere ai competenti organi deliberanti tutti gli atti ed affari - compresa l'erogazione del credito - debitamente istruiti;</p> <p>e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Società, le girate, appone quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private. Tali funzioni possono essere dal Direttore Generale delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società da lui designati;</p> <p>f) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinuncia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>g) dispone atti conservatori a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale <u>o l'Amministratore Delegato</u> è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero, qualora siano più di uno, da quello tra i Vice Direttori Generali designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche dei Vice Direttori Generali, dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale <u>o l'Amministratore Delegato</u> costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p> <p>Il Direttore Generale <u>o l'Amministratore Delegato</u> può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni ai Vice Direttori Generali.</p> <p><u>Il Direttore Generale, o l'Amministratore Delegato, i Vice Direttori Generali e gli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione costituiscono la Direzione Generale.</u></p>
<p align="center"><b>Articolo 24</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso anche della firma</p>	<p align="center"><b>Articolo 24</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso anche della firma</p>

<p>sociale.</p> <p>Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti nonché a dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può inoltre, conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.</p>	<p>sociale.</p> <p>Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti nonché a dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>Il Direttore Generale o l'<a href="#">Amministratore Delegato</a> ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può inoltre, conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.</p>
--	--

Considerato che la sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato al FITD – e la connessa acquisizione della partecipazione di controllo in Carife - è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni previste ai sensi dell'art. 19 del T.U.B. e degli artt. 4 e 15 del Regolamento UE 1024/2013, anche la presente delibera resta sospensivamente condizionata all'ottenimento da parte del FITD di tali autorizzazioni.

\* \* \*

## 9. Proposta di delibera

Alla luce di quanto sopra, i Commissari Straordinari intendono sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in A.S.,

- esaminata la relazione dei Commissari Straordinari e le proposte ivi formulate, preso atto che il capitale sociale di Euro 217.213.868,76 (duecentodiciassettemilioniduecentotredicimilaottocentosessantotto virgola settantasei) rappresentato da numero 42.095.711 azioni nominative ordinarie del valore nominale unitario di Euro 5,16 (cinque virgola sedici), risulta interamente versato,

- preso atto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2015, così come redatta e rappresentata dai Commissari Straordinari, la quale dà evidenza di una perdita di Euro 376.007.044,32 (trecentosettantaseimilionisettemilaquarantaquattro virgola trentadue);

### **delibera**

- di procedere alla copertura della suddetta perdita di Euro 376.007.044,32 (trecentosettantaseimilionisettemilaquarantaquattro virgola trentadue) come di seguito:

- quanto ad Euro 170.278.057,48 (centosettantamilioniduecentosettantottomilacinquantasette virgola quarantotto) mediante utilizzo integrale delle riserve iscritte nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2015;
- quanto ad Euro 205.728.986,84 (duecentocinquemilioneisettecentoventottomilanovecentoottantasei virgola ottantaquattro) mediante riduzione del capitale sociale con riduzione del valore nominale unitario delle azioni da nominali Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ad Euro 0,27 (zero virgola ventisette) cadauna ed appostazione ad apposita riserva della differenza da arrotondamento di Euro 119.039,95 (centodiciannovemilatrentanove virgola novantacinque);
- peraltro, essendo iscritte in contabilità n. 51.334 (cinquantunomilatrecentotrentaquattro) azioni proprie per Euro 21,00 (ventuno virgola zero zero) cadauna, di ricondurre il relativo valore al nuovo valore nominale unitario delle stesse, pari ad Euro 0,27 (zero virgola ventisette), rideterminando conseguentemente le corrispondenti voci di stato patrimoniale da Euro 1.078.014,00 (unmilionesettantottomilaquattordici virgola zero) ad Euro 13.860,18 (tredicimilaottocentosessanta virgola diciotto), con una riduzione pari ad Euro 1.064.153,82 (unmilionesessantaquattromilacentocinquantatre virgola ottantadue);
- di aumentare il capitale sociale in via inscindibile e a pagamento per Euro 299.999.999,97 (duecentonovantanovemilioneinovecentonovantanovemilanovecentonovantanove virgola novantasette) mediante emissione di n. 1.111.111.111 (unmiliardocentoundicimilioneicentoundicimilacentoundici) nuove azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione unitario di Euro 0,27 (zero virgola ventisette), alle seguenti condizioni:
  - le azioni di nuova emissione vengono emesse con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, in quanto offerte in sottoscrizione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, con sede in Roma, Via del Plebiscito n.102, iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 00254030729;
  - le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
  - il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 c.c., viene fissato nei quindici giorni successivi al verificarsi della condizione costituita dall'esito positivo dell'istruttoria presso la BCE, condotta ai sensi dell'art. 19 TUB e degli artt. 4 e 15 del

Regolamento UE 1024/2013;

- di dare atto che ad avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi il capitale sociale sarà interamente sottoscritto e versato per 

Euro	311.365.841,94
------	----------------

 (trecentoundicimilionitrecentosessantacinquemilaottocentoquarantuno virgola novantaquattro) rappresentato da n. 1.153.206.822 (unmiliardocentocinquantatremilioniduecentoseimilaottocentoventidue) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,27 cadauna;
- condizionatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno della odierna assemblea a cura di FITD, e, dunque, all'esito positivo dell'istruttoria presso la BCE, condotta ai sensi dell'art. 19 TUB e degli artt. 4 e 15 del Regolamento UE 1024/2013, di emettere n. 210.221.885 (duecentodiecimilioniduecentoventunomilaottocentoottantacinque) warrant denominati "Warrant Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 01/07/2018-31/12/2018" con le seguenti caratteristiche:
  - i warrant vengono emessi e assegnati a titolo gratuito e in via automatica a favore di tutti gli azionisti diversi dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dall'Emittente e con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società, in rapporto di n. 5 (cinque) warrant ogni n. 1 (una) azione posseduta;
  - i warrant vengono emessi entro il termine indicativo di 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno, fermo restando che la data definitiva di assegnazione sarà stabilita dalla Società nonché comunicata tempestivamente al pubblico mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet della Società ([www.carife.it](http://www.carife.it));
  - i warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;
  - i warrant daranno diritto alla sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria per ogni n. 1 (uno) warrant, al prezzo unitario di Euro 0,27 (zero virgola ventisette) per azione;
  - i warrant potranno essere esercitati a decorrere dall'1 luglio 2018 sino al 31 dicembre 2018, alle condizioni e con gli effetti stabiliti dalla deliberazione di aumento di capitale a servizio dei warrant, contestualmente assunta dalla presente assemblea straordinaria, nonché dal Regolamento dei warrant, nel testo allegato alla relazione dei Commissari Straordinari e al presente verbale assembleare;

- di conferire all'Organo Amministrativo pro-tempore in carica ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla deliberazione di aumento di cui sopra;
- di aumentare conseguentemente - sempre condizionatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno della odierna assemblea a cura di FITD, e, dunque, all'esito positivo dell'istruttoria presso la BCE, condotta ai sensi dell'art. 19 TUB e degli artt. 4 e 15 del Regolamento UE 1024/2013 e dell'esecuzione dell'aumento di capitale a cura di FITD -, il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo massimo di nominali Euro 56.759.908,95 (cinquantaseimilionisettecentocinquantanovemilanovecentootto virgola novantacinque), mediante emissione fino a n. 210.221.885 (duecentodiecimilioniduecentoventunomilaottocentottantacinque) azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione unitario di Euro 0,27 (zero virgola ventisette), riservato esclusivamente ed irrevocabilmente ai portatori dei "Warrant Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. 01/07/2018-31/12/2018" con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale, alle seguenti condizioni:
  - le Azioni di compendio (come definite nel relativo Regolamento dei warrant) vengono emesse ad un prezzo pari al prezzo di esercizio di Euro 0,27 (zero virgola ventisette) per azione, da liberare in danaro al momento della sottoscrizione;
  - le Azioni di compendio sono riservate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, ai portatori dei warrant, che esercitano il relativo diritto in rapporto di numero 1 (una) azione di compendio per ogni numero 1 (uno) warrant;
  - la sottoscrizione delle Azioni di compendio dovrà avvenire nel corso del Periodo di esercizio, entro il termine finale di sottoscrizione, stabilito anche agli effetti dell'art. 2439 del codice civile, del 31 dicembre 2018;
  - le Azioni di compendio avranno godimento 1 gennaio 2019;
- di conferire all'Organo Amministrativo pro-tempore in carica ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alla deliberazione di aumento di cui sopra;
- di approvare la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale nei termini di seguito indicati, precisando che detta variazione sarà eseguita dall'Organo di Amministrazione ad avvenuta sottoscrizione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2444 Cod. Civ.:

testo vigente	nuovo testo
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> Il capitale sociale interamente versato è di Euro 217.213.868,76 (duecentodiciassettemilioniduecento-tredicimilaottocentosessantotto virgola settantasei)	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b></p> Il capitale sociale interamente versato è di Euro 311.365.841,94 (trecentoundicimilionitrecentosessantacinquemilaottocentoquarantuno virgola novantaquattro) ed è

<p>ed è rappresentato da n. 42.095.711 (quarantadue-milioninovantacinquemilasettecentoundici) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.</p> <p>Ogni aumento di capitale sociale, da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme di legge.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.</p> <p>Alle azioni della Società si applica la disciplina del codice civile, nonché quella del titolo II, capo III del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385.</p> <p>Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.</p>	<p>rappresentato da n. 1.153.206.822 (unmiliardocentocinquantatremilioniduecentoseimil aottocentoventidue) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 0,27 (zero virgola ventisette) cadauna.</p> <p>Ogni aumento di capitale sociale, da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione da esercitarsi secondo le norme di legge.</p> <p>Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.</p> <p>Alle azioni della Società si applica la disciplina del codice civile, nonché quella del titolo II, capo III del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385.</p> <p>Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.</p> <p>L'assemblea straordinaria dei soci del 30 luglio 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi complessivi Euro 56.759.908,95 (cinquantaseimilionisettecentocinquantanovemilano vecentootto virgola novantacinque), condizionatamente all'esecuzione della proposta di aumento di capitale sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea del 30 luglio 2015, mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie da nominali Euro 0,27 (zero virgola ventisette) ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei warrant la cui emissione gratuita è stata deliberata dalla medesima assemblea straordinaria della Società in data 30 luglio 2015, condizionatamente all'esecuzione della proposta di aumento di capitale sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea del 30 luglio 2015. Le nuove azioni saranno assegnate nel rapporto di 1 (una) in ragione di ogni 1 (uno) warrant esercitato, a far data dal 1 luglio 2018, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2018, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.</p>
--	---

- di approvare la modifica degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 24 dello statuto sociale nei termini di seguito indicati:

testo vigente	nuovo testo
<p align="center"><b>Articolo 13</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e, se</p>	<p align="center"><b>Articolo 13</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, di cui almeno 2 (due) indipendenti, come di seguito precisato.</p> <p>Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo</p>

nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di undici per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.; tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri 4 e 8 di ciascuna lista.

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e

esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione osservano le disposizioni di legge e di eventuali regolamenti approvati dall'assemblea relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di nove per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato dalla Borsa Italiana S.p.A.; tali candidati dovranno essere inseriti ai numeri 34 e 68 di ciascuna lista.

I requisiti di indipendenza sopra citati si intenderanno vincolanti fino all'emanazione di uno specifico regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; dall'entrata in vigore di tale regolamento ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno indicati dal suddetto regolamento.

Hanno diritto di presentare le liste i Soci che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 30 (trenta) giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra

attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";
- (iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
- (iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;
- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

- (a) nel caso di presentazione di due o più liste:

---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti nove Amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella

indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) una dichiarazione da parte di ciascun candidato circa il possesso o meno dei requisiti per essere qualificato come "Amministratore indipendente";
- (iii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
- (iv) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;
- (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesta nell'avviso di convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non validamente presentata.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue:

- (a) nel caso di presentazione di due o più liste:

---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso

<p>lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 4 e 8 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;</p> <p>---(ii) i restanti due Amministratori saranno tratti dalle successive liste, le quali non dovranno essere collegate, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.</p> <p>---(iii) i voti complessivamente ottenuti da ciascuna lista - diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti - saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così di seguito fino ad undici (i "Quozienti");</p> <p>---(iv) i Quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto;</p> <p>---(v) i Quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti quali Amministratori i due candidati che avranno ottenuto i Quozienti più elevati;</p> <p>---(vi) nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o, in subordine, il candidato più anziano. In caso di pari anzianità, si ricorrerà al ballottaggio.</p> <p>(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi</p>	<p>tratti Amministratori in numero pari al numero di Amministratori stabilito dall'Assemblea meno uno, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 3 e 6 della lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza;</p> <p>---(ii) il restante Amministratore è tratto dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Amministratori i candidati elencati in tale lista, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto sopra previsto in relazione agli Amministratori indipendenti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio uno o più Amministratori dovessero cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli Amministratori possono essere revocati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.</p>
--	--

dell'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Nel caso in cui un Amministratore indipendente dovesse cessare dalla carica, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso sarà sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Articolo 15**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi mediante telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà inviarsi almeno un giorno intero prima via telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse purché comportino la certezza della ricezione da parte del destinatario.

In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. Spetta in tal caso al Presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto

**Articolo 15**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio Sindacale.

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché vengano fornite a tutti gli Amministratori adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi mediante telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 3 giorni prima della data stabilita; nei casi di urgenza, la convocazione potrà inviarsi almeno un giorno intero prima via telefax o email, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione. Il Consiglio può anche stabilire modalità di convocazione diverse purché comportino la certezza della ricezione da parte del destinatario.

In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione. Spetta in tal caso al Presidente fornire agli altri consiglieri adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni consultive e propositive, se nominato, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto

<p>tra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società.                  Il Segretario, ovvero il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dallo stesso segretario.                  Le copie e gli estratti dei verbali sia dell'Assemblea, che del Consiglio e del Comitato Esecutivo, come pure di ogni altro atto e documento sociale, restano accertati come conformi all'originale, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione, e fanno prova legale ovunque siano prodotti.</p>	<p>tra i dirigenti ed i quadri direttivi della Società.                  Il Segretario, ovvero il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dallo stesso segretario.                  Le copie e gli estratti dei verbali sia dell'Assemblea, che del Consiglio e del Comitato Esecutivo, se istituito, come pure di ogni altro atto e documento sociale, restano accertati come conformi all'originale, con firma del Segretario del Consiglio di Amministrazione, e fanno prova legale ovunque siano prodotti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p>Salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.                  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in persona o intervenuti a distanza). Per la nomina del Presidente, del vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, e del Direttore Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b></p> <p>Salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale, nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.                  Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (in persona o intervenuti a distanza). Per la nomina del Presidente, del vice Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.                  Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;</li> <li>- la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p>Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvo quanto per legge o statutariamente è espressamente riservato all'Assemblea.                  Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la promozione</li> </ul>

<p>con il personale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;</li> <li>- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;</li> <li>- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;</li> <li>- la nomina e la revoca del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;</li> <li>- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;</li> <li>- l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;</li> <li>- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento di filiali e rappresentanze in genere;</li> <li>- gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo e/o al Direttore Generale.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo determinando i limiti della delega.</p> <p>Il Comitato Esecutivo riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;</li> <li>- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;</li> <li>- la determinazione degli indirizzi generali per la gestione degli affari e per i rapporti con il personale;</li> <li>- l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, inclusi quelli concernenti la struttura organizzativa generale e del personale ed i criteri di massima dell'operatività della Società;</li> <li>- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere dalla Società con parti correlate;</li> <li>- l'istituzione di Comitati e di Commissioni, anche con funzioni consultive, la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento degli stessi, nonché la remunerazione degli eventuali membri esterni alla Società;</li> <li>- la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale e di eventuali Vice Direttori Generali. Su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, il Consiglio procede alla nomina del personale della categoria dei Dirigenti, alle promozioni a detta categoria nonché alla revoca ed ogni altro provvedimento relativo a detto personale;</li> <li>- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il parere del Collegio Sindacale nonché la nomina dei responsabili delle funzioni che le disposizioni delle Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;</li> <li>- l'eventuale nomina e revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi del successivo art. 27;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di azioni proprie, nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni;</li> <li>- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo Creditizio nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;</li> <li>- l'acquisto e la vendita di immobili, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti;</li> <li>- l'istituzione, la chiusura ed il trasferimento</li> </ul>
---	---

Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

Nelle materie di cui al precedente quinto comma, possono essere conferite deleghe al Presidente, affinché questi assuma nei casi d'urgenza e d'intesa con il Direttore Generale, ogni idoneo provvedimento esorbitante i limiti delle deleghe conferite alla Direzione medesima. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

di filiali e rappresentanze in genere;  
- gli arbitrati o amichevoli composizioni di importo superiore all'1% del capitale sociale; per importi inferiori potrà essere conferita apposita delega al Comitato Esecutivo o all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale se nominato.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative con l'obbligo di riferirne all'assemblea nella prima riunione successiva

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o, alternativamente, ad un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega.

Il Comitato Esecutivo o l'Amministratore Delegato riferisce regolarmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso ed in ogni caso almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, possono essere delegati poteri deliberativi al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale se nominati, ai Vice Direttori Generali, ai dirigenti, sia come singoli che come componenti di Comitati, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze e loro sostituti entro determinati limiti di importo predeterminato sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe debbono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate da quest'ultimo.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ove questi siano impossibilitati a riunirsi. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza dei competenti organi nella loro prima riunione successiva.

In casi urgenti, il Comitato Esecutivo, qualora istituito, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione ove tale Organo sia impossibilitato a riunirsi. Tali decisioni saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</p> <p>Il Comitato Esecutivo può essere composto da tre a cinque componenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, ed al Vice Presidente.</p> <p>Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso e anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo con le modalità di cui al precedente articolo 16; il Comitato si riunisce secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive e propositive, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p>Qualora non nomini un Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, determinandone la durata, le facoltà, le attribuzioni, le modalità di funzionamento.</p> <p>Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre a cinque membri, dei quali almeno uno indipendente. Il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo; può tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p> <p>Il Comitato Esecutivo nomina al suo interno un Presidente ed è da questi convocato, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal Comitato stesso; il Comitato si riunisce secondo i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo con le modalità di cui al precedente articolo 16.</p> <p>Alle riunioni del Comitato partecipa, con funzioni consultive e propositive, se nominato, il Direttore Generale, o, in caso di assenza od impedimento, il Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e di esse viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal sostituto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>I Sindaci sono eletti dall'Assemblea.</p> <p>Tutti i Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e indipendenza stabiliti dalla vigente normativa bancaria, ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge ovvero da apposita normativa regolamentare di vigilanza.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi dei successivi commi del presente articolo, nelle quali i candidati - in numero di 5 per ogni lista - sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i Soci che</p>

risultino iscritti a Libro Soci da almeno 60 giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
- (iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate

risultino iscritti a Libro Soci da almeno 30 (trenta) giorni e che, da soli o insieme ad altri Soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

I Soci, né individualmente né insieme ad altri Soci, e neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, società controllante e/o controllata e/o collegata possono presentare più di una lista. I soggetti cui spetta il diritto di voto non possono esprimere il loro voto su più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Alle liste andrà altresì allegato quanto segue:

- (i) un curriculum di ciascun candidato comprensivo di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso;
- (ii) un'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato;
- (iii) una dichiarazione in cui i Soci che presentino una "lista di minoranza" attestino l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate

<p>determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) nel caso di presentazione di due o più liste:</p> <p>---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;</p> <p>---(ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>---(iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.</p> <p>---(iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;</p> <p>---(v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;</p> <p>---(vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni;</p> <p>(iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento che venga eventualmente richiesto nell'avviso di convocazione.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <p>(a) nel caso di presentazione di due o più liste:</p> <p>---(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono in ogni caso tratti due Sindaci effettivi ed un Sindaco Supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della lista assumeranno la carica di Sindaco effettivo, mentre il candidato il cui nominativo è indicato al numero 3 della lista assumerà la carica di Sindaco supplente;</p> <p>---(ii) i restanti due Sindaci (un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente) sono tratti dalla seconda lista maggiormente votata in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale lista, la quale non dovrà essere collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>---(iii) Nel caso in cui una lista validamente presentata venga votata da uno o più soggetti che ai sensi di quanto sopra possono definirsi "collegati", i voti espressi da questi ultimi non verranno presi in considerazione e si intenderanno come non espressi.</p> <p>---(iv) Ciò detto, i candidati i cui nominativi sono indicati ai numeri 1 e 2 della suddetta lista assumeranno rispettivamente la carica di Sindaco effettivo e la carica di Sindaco supplente;</p> <p>---(v) qualora più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e ciò sia rilevante ai fini della composizione del Collegio, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più anziano;</p> <p>---(vi) la carica di Presidente del Collegio Sindacale sarà assegnata al soggetto indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>
---	---

(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.

(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.

Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e può richiedere l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.

L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

(b) Qualora sia stata validamente presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze di legge e risulteranno eletti quali Sindaci effettivi e supplenti i candidati elencati in tale lista.

(c) Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.

Coloro che rivestono la carica di Sindaco nella Società non potranno ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara o del suo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine per "strategica" si intende una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara.

Il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo viene determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità con le disposizioni vigenti. Ai membri del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, una medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento; sull'adeguatezza, completezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Esso adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla legge nonché dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione della Società le carenze e le irregolarità riscontrate e richiede l'adozione di idonee misure correttive verificandone nel tempo l'efficacia.

L'idoneità dei Sindaci a svolgere le proprie

<p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.</p>	<p>funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, sarà valutata dallo stesso Collegio Sindacale, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte.</p> <p>I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria in presenza di giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p>La direzione della Società fa capo al Direttore Generale, coadiuvato dai Vice Direttori Generali e dagli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.</p> <p>In particolare, il Direttore Generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; dispone di trasferimenti e promozioni - salvo quanto previsto al superiore art. 17 - e propone gli altri provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli;</li> <li>b) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;</li> <li>c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;</li> <li>d) sottopone con proprio parere ai competenti organi deliberanti tutti gli atti ed affari - compresa l'erogazione del credito - debitamente istruiti;</li> <li>e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Società, le girate, appone quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina alternativamente un Amministratore Delegato o un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, dovrà comunque possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di banche.</p> <p>La direzione della Società fa capo al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato, coadiuvato dai Vice Direttori Generali e dagli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società; propone le assunzioni, le nomine, le promozioni ed il trattamento economico del personale, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo; propone e prende provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della normativa vigente; dispone la destinazione del personale ed i trasferimenti dello stesso, salvo quanto previsto al superiore art. 17;</li> <li>b) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;</li> <li>c) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di</li> </ol>

<p>assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private. Tali funzioni possono essere dal Direttore Generale delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società da lui designati;</p> <p>f) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinunzia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>g) dispone atti conservatori a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero, qualora siano più di uno, da quello tra i Vice Direttori Generali designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche dei Vice Direttori Generali, dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p> <p>Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni ai Vice Direttori Generali.</p>	<p>ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società ed alla manutenzione dei beni immobili;</p> <p>d) sottopone con proprio parere ai competenti organi deliberanti tutti gli atti ed affari - compresa l'erogazione del credito - debitamente istruiti;</p> <p>e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, gli atti e, in genere, i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Società, le girate, appone quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private. Tali funzioni possono essere dal Direttore Generale delegate, anche permanentemente, ad altri dipendenti della Società da lui designati;</p> <p>f) consente riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni ipotecarie, toglie sequestri, apposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinunzia a diritti di prelazione, con riferimento a corrispondenti riduzioni o estinzioni di credito;</p> <p>g) dispone atti conservatori a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato è sostituito dal Vice Direttore Generale, ovvero, qualora siano più di uno, da quello tra i Vice Direttori Generali designato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche dei Vice Direttori Generali, dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p> <p>Il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni ai Vice Direttori Generali.</p> <p>Il Direttore Generale, o l'Amministratore Delegato, i Vice Direttori Generali e gli altri Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione costituiscono la Direzione Generale.</p>
<p align="center"><b>Articolo 24</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai</p>	<p align="center"><b>Articolo 24</b></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai</p>

<p>terzi ed in giudizio, con l'uso anche della firma sociale.</p> <p>Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti nonché a dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può inoltre, conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.</p>	<p>terzi ed in giudizio, con l'uso anche della firma sociale.</p> <p>Il potere di rappresentanza e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di Amministrazione a propri componenti nonché a dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>Il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri da quest'ultimo determinati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, può inoltre, conferire mandati e procure per determinati atti o categorie di atti, anche a persone estranee alla Società.</p>
--	--

La deliberazione di cui al presente capo 5 all'ordine del giorno è subordinata all'ottenimento a cura di FITD delle autorizzazioni previste ai sensi dell'art. 19 del T.U.B. e degli artt. 4 e 15 del Regolamento UE 1024/2013, ed all'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a FITD di cui di cui al capo 3 all'ordine del giorno odierno.

- di conferire ai Commissari Straordinari anche disgiuntamente ogni più ampio potere per espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il competente registro delle imprese e/o da ogni competente autorità ed in genere per tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché procedere ai depositi di legge conseguenti all'esecuzione e all'aumento di capitale sopra deliberato, ivi incluso il deposito delle attestazioni di avvenuta realizzazione delle condizioni sospensive previste.

Ferrara, lì 10 luglio 2015

**F.to I Commissari Straordinari**